

ATOME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All'Assemblea degli Azionisti della ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione.

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409 - bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene:

- nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39";
- nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

Il collegio sindacale ha partecipato alle operazioni di predisposizione del bilancio intermedio di liquidazione e ha esaminato il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016 della Vostra società che si ricorda essere stata posta in liquidazione volontaria con assemblea straordinaria del 20 gennaio 2011, ed è stato dato mandato al collegio dei liquidatori di garantire i servizi svolti sino all'entrata in funzione delle nuove Società di regolamentazione Rifiuti (SRR), in quanto i servizi svolti per loro natura non erano interrompibili.

Ricordiamo, infatti, che la L.R. n. 9/2010, ha sancito la messa in liquidazione della società d'ambito alla data di entrata in vigore della legge (art. 19); con reiterati provvedimenti la data di estinzione della società d'ambito è stata ripetutamente differita, in ultimo la L.R. 3 del 9 gennaio 2013, modificando la L.R. n. 9/2010 aveva prorogato ulteriormente la scadenza delle gestioni liquidatorie della società d'ambito al 30.09.2013, autorizzando contestualmente all'art. 1 comma 10, la proroga dei contratti in essere non oltre tale data.

L'assemblea dei soci azionisti in data 31 luglio 2014 ha confermato membro del collegio dei liquidatori l'avv. Francesco Librizzi, presidente, e nominato l'avv. Cirino Gallo e l'avv. Marco Vicari membri del C.d.L., i criteri di svolgimento della liquidazione nonché i poteri dei liquidatori stessi sono sempre quelli stabiliti con la citata delibera di messa in liquidazione del 20 gennaio 2011.

Si osserva che l'esercizio in esame rappresenta il terzo esercizio completo

dalla data di effettivo inizio delle operazioni di liquidazione (1 gennaio 2014).

Come noto in Sicilia il sistema RSU è stato riformato e sono stati individuati nuovi ambiti territoriali ottimali (art. 5), istituendo le nuove società consortili indicate con l'acronimo SRR (Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, art. 6), che hanno assunto la forma di società consortili cui partecipano i comuni confluenti nell'ambito territoriale ATO. Le nuove società non hanno compito di gestione in quanto devono limitare la loro azione alla regolamentazione del servizio e a individuare con gara ad evidenza pubblica il soggetto cui affidare il servizio, il cui contratto sarà poi stipulato con i singoli comuni.

Nel corso dell'anno il collegio sindacale ha raccomandato al collegio dei liquidatori di procedere ai pagamenti secondo priorità giustificate cercando di assicurare l'integrale copertura della massa passiva.

Durante l'esercizio 2016, così come avvenuto in quello 2015, non è stata svolta alcuna attività di gestione e raccolta di rifiuti, i dipendenti rimasti in carico in attesa che la Regione fornisse le istruzioni in merito, sono stati, licenziati in data 30 aprile 2015. I dipendenti hanno impugnato il licenziamento ottenendo dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, un provvedimento di reintegra nel posto di lavoro e la condanna al pagamento del periodo di tempo del licenziamento ritenuto illegittimo.

Nel maggio 2017 la questione è stata transatta con l'accordo del pagamento a stralcio di n. 11 mensilità, e a fa data dal mese di maggio i dipendenti sono stati riassunti.

Gli impianti e le attrezzature di proprietà della società non sono stati ancora trasferiti in testa alla SRR che è stata costituita per l'ambito territoriale designato dalla Regione.

Anche per l'esercizio 2016, tutti i costi e oneri della gestione ordinaria compresi quelli del personale imputabili alla cessata gestione commissariale, sono stati contabilizzati nell'istituita contabilità separata e il rimborso per il pagamento è stato imputato alla stessa gestione commissariale per la successiva ripartizione ai Comuni dell'ambito partecipanti all'ATO ME1 S.p.A. in liquidazione.

I Liquidatori della società, preso atto della destinazione del patrimonio sociale, sentito il parere di questo Collegio Sindacale, hanno redatto il progetto di bilancio in applicazione di quanto previsto dall'OIC 5, e i criteri di valutazione sono stati

improntati a criteri di non continuità della gestione stante lo stato di liquidazione in corso.

A partire dal bilancio 2016 i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio sono stati esposti in appositi paragrafi della Nota Integrativa.

Inoltre, si evidenzia che per effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio dal D. Lgs. n.139/2015 sia nello stato patrimoniale, sia nel conto economico, ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, il C.d.L. ha provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Relazione sul bilancio intermedio di liquidazione

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione dell'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che rappresenta un bilancio intermedio di liquidazione rispetto al bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 del Codice Civile.

Responsabilità del collegio dei liquidatori per il bilancio intermedio di liquidazione.

Il collegio dei liquidatori è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore.

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione sulla base della revisione contabile.

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010.

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio

d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio intermedio di liquidazione dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta per definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal collegio dei liquidatori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio.

A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2016 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiamo d'informativa.

Richiamiamo l'attenzione sulla circostanza che, come descritto nella nota integrativa al paragrafo "criteri di Valutazione" alla voce Crediti:

"I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. I crediti iscritti in bilancio al 31.12.2016, relativi alla fatturazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), non sono stati oggetto di svalutazione in quanto l'ATO sta ponendo in essere tutte le azioni necessarie per il recupero coattivo degli stessi e, alla fine della gestione liquidatoria, le eventuali perdite derivanti dai mancati incassi che parteciperanno al risultato economico, positivo o negativo, dei successivi bilanci intermedi di liquidazione, saranno oggetto di copertura in virtù di quanto previsto della Legge Regione Sicilia n. 19 del 22/12/2005 art. 21 comma 17 e della circolare esplicativa dell'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque protocollo 396 A2 del 9 maggio 2006. In questa ottica, nella valutazione dei crediti, non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato".

Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio intermedio di liquidazione.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete al collegio dei liquidatori dell'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, con il bilancio intermedio di liquidazione dell'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2016.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio intermedio di liquidazione della ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2016.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. .

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c..

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati.

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale; si ribadisce che si tratta di una società in liquidazione;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "*forza lavoro*" non sono mutate stante i detti licenziamenti del personale avvenuti il 30 aprile 2015;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero

quello in esame (2016) e quello precedente (2016). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio intermedio di liquidazione, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte del collegio dei liquidatori della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio sindacale hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

In particolare abbiamo:

- vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo, di quanto deliberato in data 20 gennaio 2011 per la messa in liquidazione della società, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e la compatibilità e coerenza dagli stessi con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione;
- partecipato alle assemblee degli azionisti e alle riunioni del collegio dei liquidatori, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
- valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento d'informazioni dai liquidatori e dai responsabili delle

rispettive funzioni aziendali e dall'esame della documentazione trasmessaci;

- acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società durante la fase liquidatoria, anche tramite la raccolta d'informazioni dai liquidatori e a tal riguardo, il collegio sindacale non ha osservazioni particolari da segnalare;
- il collegio sindacale ha sollecitato il collegio dei liquidatori all'applicazione e al miglioramento degli interventi correttivi volti all'aggiornamento dei dati, all'accelerazione delle procedure per la riscossione dei crediti e all'emissione delle fatture, ciò anche nella considerazione dell'attività di liquidazione della società.

Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dai liquidatori sull'andamento della gestione della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti eventuali operazioni straordinarie, e talvolta alle nostre adunanze hanno partecipato il direttore finanziario e/o il professionista incaricato .

Durante l'esercizio 2016 non sono pervenute al collegio sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile, né sono pervenuti esposti.

Il collegio dei liquidatori, nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del codice civile.

Il collegio sindacale in ottemperanza anche a quanto prescritto nel documento pubblicato in data 16 marzo 2011 - norme di comportamento del collegio

Poiché il bilancio intermedio di liquidazione della società è redatto nella forma cosiddetta "*ordinaria*", è stato verificato che l'organo di liquidazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il bilancio intermedio di liquidazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dal collegio dei liquidatori e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- il collegio dei liquidatori ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;

ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Risultato dell'esercizio sociale.

Il risultato netto accertato dal collegio dei liquidatori relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio intermedio di liquidazione, risulta essere positivo per euro 4.135,00.

I risultati della revisione legale del bilancio intermedio di liquidazione da noi